



***COMUNE DI CASALETTO SPARTANO***  
*Provincia di Salerno*

**REGOLAMENTO  
PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.10.2012*

## Art.1

### **Contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento contiene le norme intese a determinare e disciplinare l'esecuzione nel Comune di lavori, prestazione di servizi e forniture di beni in economia.
2. Ogni servizio può eseguire i lavori, i servizi e le forniture di cui al presente regolamento nell'ambito delle somme stanziare in bilancio per i capitoli e nei limiti individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o, in mancanza di questo, previsti dal Bilancio di Previsione.
3. Tutti gli importi espressi nel presente regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

## Art.2

### **Modalità di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di beni in economia**

1. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un Responsabile del Procedimento nominato dal Responsabile del Servizio.
2. I lavori, i servizi e le forniture di beni in economia possono essere eseguiti:
  - a) in amministrazione diretta: le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.
  - b) A cottimo fiduciario: procedura negoziata che prevede che le acquisizioni siano effettuate mediante affidamento a terzi.
  - c) Con sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

## Art. 3

### **Esecuzione di lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, per un importo fino a €. 200.000,00, i lavori che rientrano nelle seguenti categorie generali:
  - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121 e 122 del D.Lgs. 163 del 2006 (Codice dei Contratti Pubblici);
  - b) manutenzione di opere o di impianti;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità di completare i lavori.
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al Responsabile del Procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

Il programma annuale dei lavori è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria.

3. I lavori di cui al comma 1) assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad €. 50.000,00.
  
4. Per lavori di importo pari o superiore a €. 40.000,00 e fino ad €. 200.000,00 l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.  
Per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.  
E' fatto obbligo al Responsabile del Procedimento verificare che l'affidatario dei lavori sia in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazione di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
  
5. L'affidamento dei lavori è effettuato con lettera d'ordine a firma del Responsabile del Servizio che deve contenere il riferimento al presente Regolamento, al capitolo di bilancio ed al numero di impegno di spesa oltre alle indicazioni delle penali applicabili nei casi di inadempienza o ritardo per fatti imputabili al soggetto o all'impresa affidataria.
  
6. Nei casi di inadempienza o ritardo per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale viene fissato un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, si può disporre, in caso di ulteriore inadempimento, l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto o dell'impresa, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dall'inadempienza.
  
7. I lavori sono soggetti a rilascio di certificazione di regolare esecuzione, a cura del Responsabile del Procedimento. E' consentito il rilascio del certificato di regolare esecuzione parziale dei lavori; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.
  
8. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da ed è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
  
9. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione di apposito verbale, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €. 200.000,00 al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori entro il termine di giorni dieci dall'ordine di esecuzione.  
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, nel rispetto delle disposizioni

di cui all'art. 193 del TUEL come modificato dal D.L. 174/2012 art. 3, comma 1 lettera i);

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti dei 200.000 euro.

10. Nessuna prestazione di lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia,

#### Art. 4

### **Esecuzione in economia di forniture di servizi e di beni**

1. Possono essere eseguite in economia entro l'importo massimo di €. 200.000,00 le spese relative alle forniture dei seguenti servizi e di beni:
  - a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio;
  - b) spese per acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e per il relativo materiale di consumo; spese per lo sviluppo di applicazioni informatiche, di masterizzazione cd e di registrazione dati;
  - c) acquisto di generi di cancelleria e di valori bollati;
  - d) spese per acquisto e rilegatura di atti;
  - e) spese postali, telefoniche ed assicurative;
  - f) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e per il relativo allacciamento e per l'acclimatazione dei locali;
  - g) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio;
  - h) spese per pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
  - i) forniture di combustibili, di carburanti e di lubrificanti per automezzi;
  - j) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;
  - k) spese per acquisto, confezione e riparazione dei capi di vestiario del personale;
  - l) spese per acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio e di apparati di sicurezza;
  - m) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi; acquisto di materiale di ricambio per automezzi; spese per il funzionamento dell'officina automobilistica;
  - n) spese per acquisto, noleggio, installazione e manutenzione di impianti di riproduzioni, telefonici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonore e per elaborazione dati e dei relativi sistemi di elaborazione;
  - o) spese per traduzioni;
  - p) spese per stampa, litografia e diffusione di pubblicazioni, prospetti e stampati;

- q) spese per l'acquisto, noleggio o riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, litografia e riproduzioni grafiche;
- r) spese di informazione attraverso agenzie di stampa e di propaganda per attività ricreative, scientifiche e culturali;
- s) spese per acquisto di medaglie, distintivi, bandiere ed oggetti per premiazioni; spese inerenti le solennità, le feste nazionali e le manifestazioni e ricorrenze varie; spese per conferenze, convegni, riunioni, mostre e altre spese di rappresentanza;
- t) spese per forniture per l'effettuazione di sondaggi, analisi, rilievi;
- u) spese per acquisizione di servizi internet, di applicativi e softwares per la gestione dei servizi e per la relativa manutenzione;
- v) spese per la fornitura di servizi fiscali, di elaborazione dati e di meccanizzazione degli emolumenti;
- w) spese per servizi e forniture di beni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizio all'efficienza dei servizi stessi;
- x) forniture di materiali da cantiere occorrenti per l'esecuzione di lavori in economia;
- y) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di €. 2.500,00

2. Il ricorso alle acquisizioni in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi;
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine del contratto;
  - b) necessità di completare la prestazione di un contratto in corso, ivi previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale;
3. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 1) del presente articolo, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.  
Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
4. L'affidatario dei servizi e delle forniture deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.

Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

5. Nessuna prestazione di beni e di servizi, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

#### Art. 5

##### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo statuto comunale.
  - c) le disposizioni contenute nel D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.  
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### Art. 6

##### **Entrata in vigore**

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione della sua adozione, con efficacia retroattiva al primo gennaio dell'anno d'adozione.